



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 330 del 2011, proposto da:
Nventa Id S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Goretti ed Alessandro
Longo, con i quali è elettivamente domiciliata in Perugia, via Martiri
dei Lager, 120;

contro

Ministero della Giustizia, Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Perugia, Commissione per l'aggiudicazione della gara
per l'acquisizione del sistema informatizzato della sala intercettazioni,
in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati
e difesi *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui
uffici sono pure legalmente domiciliati in Perugia, via degli Uffici, 14;

nei confronti di

Ips S.p.a., Area S.p.a., Sio S.p.a., Radio Trevisan S.r.l., Leonardo Sistemi, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento del 07.06.2011, registrato al prot. RLS 25/2011, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia avente ad oggetto “nomina della commissione per l’aggiudicazione della gara di mercato per l’acquisizione del sistema informatizzato della sala intercettazioni”;
- dei verbali di gara del 30.06.2011 (prot. int. 172/2011), 01.07.2011 (prot. int. 174/11), 04.07.2011 (prot. int. 180/11), 05.07.2011 (prot. int. 181/11) e 7.7.2011 (prot.int. 1920/11);
- dei provvedimenti eventualmente adottati per l’approvazione dei verbali (non conosciuti nel loro effettivo contenuto);
- dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione (non conosciuto nell’effettivo contenuto);
- della nota prot. 1929/11 con cui la stazione appaltante ha comunicato l’aggiudicazione della gara in favore della I.P.S. spa;
- del parziale diniego del 15.7.2011 all’istanza di accesso presentata da Nventa Id alle domande di partecipazione delle altre concorrenti nella parte in cui non è stata consentita l’estrazione di copia dell’offerta tecnica delle concorrenti;
- nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale ivi compresi, per quanto possa occorrere, il bando del 23.05.2011 con cui la Procura Repubblica presso il Tribunale di Perugia ha indetto la

procedura di gara ex art. 17 D.Lgs. 163/2006 per la fornitura di apparati per sistema intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali e GPS;

e per la declaratoria

della nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o caducazione del contratto eventualmente medio tempore stipulato tra I.P.S. S.p.a. e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia per la fornitura di apparati per il sistema di registrazione intercettazioni telefoniche, telematiche, ambientali e GPS e del diritto della ricorrente a ottenere l'aggiudicazione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimiate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2011 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che nella fattispecie in esame sussistono i presupposti per la definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare ai sensi dell'art. 60 del cod. proc. amm., potendosi dunque fare ricorso alla sentenza in forma semplificata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento in data 7 giugno 2011 con cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia ha nominato la commissione per l'aggiudicazione della "gara di mercato per l'acquisizione del sistema informatizzato della sala intercettazioni", i verbali di gara, la nota prot. n. 1929/11 di comunicazione dell'intervenuta aggiudicazione della gara in favore della I.P.S. S.p.a., nonché il bando di procedura informale (ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 163 del 2006) in data 23 maggio 2011.

Esponde che, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'Amministrazione ha provveduto a nominare la Commissione di gara. Quindi, in data 30 giugno 2011, la Commissione ha proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte delle società partecipanti alla gara; tre di queste (SIO, Radio Trevisan e Leonardo Sistemi), all'interno di un'unica busta, hanno inserito sia la documentazione amministrativa, che l'offerta economica e tecnica, mentre le altre tre (Area, Nventa e IPS) hanno inserito nella busta tre plichi chiusi. La Commissione ha provveduto all'apertura dei plichi contenuti in ciascuna offerta, riservandosi di formulare successivamente i criteri tecnici.

In data 7 luglio 2011 la Commissione ha dapprima fissato i criteri per l'attribuzione dei punteggi relativi al prezzo e quindi ha verificato i requisiti di ammissione alla gara, escludendo la società ricorrente, nell'assunto che non sarebbe stato possibile desumere l'offerta economica con riferimento ad alcuni dati specificamente richiesti

nella *lex specialis* della gara.

Avverso i predetti provvedimenti deduce : 1) la violazione dell'art. 84 del codice dei contratti pubblici, del principio della *par condicio*, nonché l'eccesso di potere sotto molteplici profili sintomatici, con riguardo alla nomina della Commissione antecedentemente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 2) la violazione dell'art. 83 dello stesso d.lgs. n. 163 del 2006, oltre che la violazione del principio di separazione tra valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, nonché l'eccesso di potere, censurando l'illegittima apertura delle buste, con conseguente violazione del principio di segretezza, che preclude la conoscenza dell'offerta economica prima dell'attribuzione del punteggio all'offerta tecnica; 3) la violazione dell'art. 83 del d.lgs. n. 163 del 2006 e la violazione del principio di *par condicio*, nella considerazione che la definizione degli elementi di attribuzione dei punteggi relativi al prezzo è avvenuta successivamente all'apertura delle buste ed alla conoscenza del punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, depositando il provvedimento prot. n. 42/11 Ris. della Procura della Repubblica in data 18 agosto 2011, disponente l'annullamento in autotutela della procedura di gara, onde rimuovere i profili di criticità emersi.

Nella camera di consiglio del 14 settembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Risulta evidente, ed è incontestato tra le parti, che l'annullamento in

autotutela degli atti di gara ha comportato la cessazione della materia del contendere, risultando pienamente satisfattivo per la società ricorrente.

La declaratoria di cessazione della materia del contendere non esime peraltro il Collegio, a fronte di specifica richiesta della ricorrente di rifusione delle spese di giudizio, da una sommaria delibazione nel merito della pretesa azionata, appunto al limitato fine della pronuncia sulle spese (c.d. soccombenza virtuale).

In tale prospettiva, il ricorso appare fondato; è assorbente, ai fini del decidere, in particolare, la considerazione che la regola fissata dall'art. 84, comma 10, del codice dei contratti pubblici, concernente la necessaria posteriorità della nomina dei componenti della commissione di gara alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, si applica anche ai contratti esclusi, essendo espressione di un principio generale, riveniente il proprio fondamento di razionalità nel principio di imparzialità, che non consente deroghe, e che è comunque inferibile anche dall'art. 27 del d.lgs. n. 163 del 2006. Vale la pena aggiungere ancora che la violazione dell'art. 84, comma 10, comporta l'illegittimità derivata degli atti della procedura di gara e dell'aggiudicazione, come effetto dell'irregolare costituzione della commissione.

Le spese di giudizio devono dunque essere poste, per la metà, a carico dell'Amministrazione, in applicazione del principio della soccombenza, e sono liquidate nella misura fissata nel dispositivo

(cui va aggiunto il rimborso del contributo unificato); possono peraltro essere compensate per la restante parte proprio in considerazione del tempestivo esercizio dell'autotutela.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione parziale, in favore della società ricorrente, delle spese di giudizio, complessivamente liquidate in euro mille/00 (1.000,00), compensandole per la rimanente parte.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Lamberti, Presidente

Carlo Luigi Cardoni, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)